

Ecco come fare i ricorsi contro i trasferimenti

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti che intendono opporsi ai provvedimenti di mobilità hanno 15 giorni di tempo per presentare le istanze di conciliazione. Lo prevede l'articolo 12 del contratto sulla mobilità del 21 dicembre scorso. Che si applica anche ai movimenti della scuola primaria, pubblicati il 24 marzo scorso. Per la pubblicazione dei trasferimenti e passaggi della scuola dell'infanzia, invece, bisognerà aspettare il 21 aprile.

Il 26 maggio saranno resi noti i movimenti della scuola secondaria di I grado. Mentre il 3 maggio è la data prevista per i movimenti della scuola secondaria di II grado. E il 9 maggio sarà la volta del personale educativo. Infine, per il personale Ata (Ausiliari, tecnici e amministrativi) bisognerà attendere il 13 giugno. Va detto subito che il termine di 15 giorni è previsto per la sola conciliazione negoziale.

Esce dalla data di pubblicazione dei movimenti. Tenendo presente, però, che «non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine... (articolo all'art. 2963 del codice civile)». Se il termine cade in giorno festivo o prefestivo, la prassi prevede che le istanze possano essere consegnate anche nel primo giorno feriale successivo.

Per la conciliazione collegiale e arbitrale, invece, il termine coincide con quel-

lo di prescrizione. Generalmente: cinque anni. Ecco qualche dettaglio in più.

LA CONCILIAZIONE NEGOZIALE

La forma più semplice di conciliazione è quella prevista dall'articolo 12 del contratto sulla mobilità sottoscritto il 21 dicembre scorso. Il dispositivo, infatti, prevede che la controversia venga discussa tra l'interessato (eventualmente assistito o sostituito da un rappresentante sindacale) e il rappresentante dell'amministrazione, senza la presenza di alcun soggetto terzo dirimente.

LA CONCILIAZIONE DAVANTI AL COLLEGIO

Un'altra forma di conciliazione è quella prevista dall'articolo 66 del decreto legislativo 165/2001. Essa consiste nella discussione della controversia davanti ad un collegio di conciliazione, istituito presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

LA CONCILIAZIONE DAVANTI ALL'ARBITRO

La terza possibilità è quella offerta dal-

l'articolo 4, dell'accordo quadro del 2001. La clausola negoziale prevede che, dopo la designazione dell'arbitro, le parti procedano a effettuare un tentativo di conciliazione. Tentativo che rimane valido anche se le parti, successivamente, decidono di procedere in giudizio, senza continuare ad esperire la procedura stragiudiziale.

SE LA CONCILIAZIONE VA MALE

Se l'amministrazione non accoglie le richieste del lavoratore, quest'ultimo può scegliere se rimettere la controversia in arbitri oppure adire il giudice del lavoro. Per esperire l'arbitrato non è necessario il patrocinio di un avvocato che, invece, è obbligatorio nel caso dell'esperimento dell'azione giudiziale.

L'ARBITRATO

L'arbitrato è una sorta di processo privato, in cui la cui sentenza dell'arbitro, denominata lodo, assume carattere vincolante. Non si tratta di un vero provvedimento giurisdizionale, ma ha forza di legge perché le parti sono vincolate da un contratto che impone loro di rispettare la decisione dell'arbitro. Il lodo può essere impugnato, entro 30 giorni dalla notifica, davanti al giudice del lavoro, che decide in un unico grado di giudizio (art. 412-quater del codice di procedura civile). (riproduzione riservata)